

Allegato 1 alla determinazione n. DPD018/191 del 23/05/2024
Modifiche al bando approvato con determinazione n. DPD018/719 del 15/12/2023
Adeguamento regime di aiuto de minimis - Regolamento (UE) (UE) 2023/2831 del 13 dicembre
2023

Articolo 3 – Massimali di investimento, intensità del Sostegno e regime di aiuto

Il comma 4 è sostituito da:

- Il Regime di aiuto è attuato in conformità all'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis»

Il comma 5 è sostituito da:

- L'importo potenziale complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, inteso come impresa unica, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa (art. 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2023/2831).

Il comma 6 è sostituito da:

- È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2023/2831 ed in particolare:
 - gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - ai sensi della Legge 234/2012 l'importo concesso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il comma 7 è sostituito da:

- Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 7 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, qualora la concessione dell'aiuto di cui al presente Bando comporti il superamento del massimale, nessun aiuto può essere concesso. Pertanto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della Domanda di sostegno ai sensi dall'art.3, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

Il comma 2 è sostituito da:

- La domanda di sostegno:
 - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione, entro la data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b) può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega – da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante - seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica, presente nell'area pubblica del

portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;

- c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente;
- d) deve essere presentata su SIAN nel rispetto anche delle seguenti disposizioni:
 - a) se l'investimento rientra in una delle lett. a), c), d), e) o f) dell'art 1, comma 3 del presente Bando, deve essere compilata la sezione relativa all'intervento individuato con il codice SRD03_ABR.01;
 - b) se l'investimento rientra nella lett. b) dell'art 1, comma 3 del presente Bando, deve essere compilata la sezione relativa all'intervento individuato con il codice SRD03_ABR.02."

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il settimo capoverso è sostituito da:

- Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;